



**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. dott. Bruno de Filippis | Presidente |
| 2. dott. Maria Assunta Niccoli | Consigliere |
| 3. dott. Alessandro Brancaccio | Consigliere rel./est. |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 883/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

NOVI SARA, nata a Nocera Inferiore il 7 ottobre 1987, residente in Angri, piazza San Giovanni, n. 14, cod. fisc. NVOSRA87R47F912J, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Gaetano Morena e Giuseppe Morena, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Angri, alla via Fleming, n. 49;

appellante

E

1. COOPERATIVA "COMUNITA' S.C.R.L.", con sede legale in Angri, alla via R. Baden Powell, n. 8/A, cod. fisc e p. iva 01226970653, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Raffaele Limodio, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel primo grado del giudizio, dall'avv. Elena Contaldi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Fleming, n. 22;

2. FERRAIOLI PASQUALE, nato ad Angri l'8 gennaio 1944 ed ivi residente, alla via R. Baden Powell, n. 8/A, cod. fisc. FRRPQL44A08A294W, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Francesco Montemurro e Andrea Pelella ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Medina, n. 63, presso lo studio del primo;





AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 497/2020 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISARCIMENTO DANNI;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma dell’impugnata sentenza, accogliere la domanda di primo grado e, per l’effetto: - rigettarsi la contraria eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello arbitrale; - accogliersi la domanda dell’appellante proposta in primo grado e per l’effetto: • dichiarare la responsabilità della Cooperativa ‘Comunità srl’, in persona del legale rapp.te pro tempore e del direttore dei lavori, arch. Ferraioli Pasquale nella causazione dei danni all’appartamento acquistato dall’appellante e condannare gli appellati, in solido tra loro, o in rapporto ai rispettivi inadempimenti, al risarcimento, in favore della sig.ra Novi Sara, di tutti i danni dalla stessa patiti, da determinarsi in € 40.000,00 o/e alla somma maggior o minore che sarà determinata in corso di giudizio oltre il danno da ridotto godimento dell’abitazione per la sua insalubrità o/e da ridotto valore di mercato; danno da determinarsi con effetto dalla domanda. ... - vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado ... sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata”;

per l'appellata cooperativa “Comunità s.c.r.l.” (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 c.p.c. e, per l’effetto, confermare la sentenza n.497/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 18.06.2020; - ancora in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 c.p.c. e, per l’effetto, confermare la sentenza n.497/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 18.06.2020; - in via pregiudiziale di rito dichiarare improponibile ed improcedibile l’azione promossa dalla sig.ra Sara Novi per violazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Cooperativa per i motivi tutti innanzi esposti e per l’effetto, confermare la sentenza n.497/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 18.06.2020; - nel merito dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Novi Sara alla domanda di risarcimento relativa al ritenuto deprezzamento dell’immobile ed ai vizi della costruzione per i motivi indicati e, comunque, confermare la sentenza n.497/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 18.06.2020; - rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra Novi Sara perché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate e, comunque, confermare la sentenza n.497/2020 emessa dal



Tribunale di Nocera Inferiore in data 18.06.2020; - in via subordinata, in caso di ritenuta sussistenza dei danni lamentati da parte attrice e della loro ascrivibilità al cattivo stato del fabbricato, previa declaratoria di responsabilità dell'arch. Pasquale Ferraioli ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, dichiarare l'arch. Pasquale Ferraioli obbligato a pagare direttamente alla sig.ra Novi Sara quanto quantificato quale risarcimento danni, ovvero condannare l'arch. Ferraioli Pasquale a manlevare la Cooperativa Comunità a r.l. di tutto quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare a titolo di risarcimento danni in favore della sig.ra Novi Sara. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”;


per l'appellato Ferraioli Pasquale (come da comparsa di costituzione) – “1) rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi la sentenza n. 497/2020 in ogni sua parte; 2) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 497/2020, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel definire il giudizio promosso da Novi Sara nei confronti della cooperativa “Comunità s.c.r.l.” e di Ferraioli Pasquale con atto di citazione notificato l'8/10 settembre 2014, così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale, cui riteneva devoluta, ai sensi dell'art. 31 dello statuto della cooperativa “Comunità s.c.r.l.”, la domanda proposta dall'attrice, quale socia assegnataria di un appartamento per civile abitazione, sito in Angri, alla via Baden Powell, n. 8/A, per sentir condannare tale società ed il Ferraioli, nella qualità di direttore dei lavori, al risarcimento dei danni riportati dal proprio immobile a causa della mancanza di coibentazione termica; 2) condannava l'attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dai convenuti.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Novi, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la controversia instaurata nei confronti della cooperativa “Comunità s.c.r.l.” non rientrava nel novero di quelle riservate alla competenza arbitrale dall'art. 31 dello statuto, traendo origine non già da rapporti endosocietari, ma dall'inadempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni derivanti dall'assegnazione e dal trasferimento di un immobile in favore dell'attrice; 2) la domanda risarcitoria era meritevole di accoglimento, atteso che la cooperativa “Comunità s.c.r.l.”, quale venditore, e il Ferraioli, quale direttore dei lavori, si erano resi responsabili dei danni subiti dall'attrice per effetto della mancata coibentazione termica dell'appartamento di cui era stata assegnataria.





Costituitasi nel secondo grado del giudizio in data 18 marzo 2021, la “Cooperativa Comunità s.c.r.l.” eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342, comma 1, c.p.c. e 348, *bis*, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, riproponendo, per l’ipotesi del suo accoglimento, la domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto la condanna del Ferraioli a risarcire direttamente i danni lamentati dalla Novi o a manlevare la società dal pagamento di tutte le somme che, a tale titolo, sarebbe stata tenuta a corrispondere all’attrice.

Nel costituirsi in sede di gravame con comparsa depositata il 2 aprile 2021, il Ferraioli contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.

La causa, nella quale, con ordinanza del 14/23 aprile 2021, veniva rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 24 marzo 2022.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti *ex artt.* 190, c. 1, e 352, c. 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.


L’appello è inammissibile.

In via preliminare, occorre osservare che l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla n. 25/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite rientri nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario - e, in tale ambito, in quella sostitutiva degli arbitri rituali - o in quella del giudice amministrativo o contabile dà luogo ad una questione di giurisdizione (cfr., *ex ceteris*, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2020, n.23418; Cass. ord. 16 novembre 2021, n. 34569).

Ai sensi dell’art. 819 *ter*, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato è impugnabile con il regolamento di competenza, necessario o facoltativo, rispettivamente a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c., a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza ovvero quest’ultima insieme con il merito (cfr. Cass. ord. 8 marzo 2011, n. 5510; Cass. ord. 8 novembre 2021, n. 32528).

In particolare, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., l’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che





dichiarano la sospensione del processo in applicazione dell'art. 295 possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, ex art. 47 c.p.c..


L'art. 43, comma 1, c.p.c., invece, prevede che il provvedimento con il quale il giudice ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

Ne deriva che l'unico strumento processuale per contestare la pronuncia con la quale il Tribunale abbia declinato la propria *potestas iudicandi*, senza, dunque, dirimere la controversia insorta tra le parti, è costituito dal regolamento necessario di competenza, da proporsi ai sensi dell'art. 47 c.p.c. dinnanzi alla Corte di Cassazione, e non dall'ordinario mezzo di impugnazione dell'appello, esperibile, a norma dell'art. 43, comma 1, c.p.c., nella diversa ipotesi in cui la decisione di primo grado abbia riguardato non soltanto la competenza del giudice adito, ma anche il merito della causa.

Nella fattispecie *de qua agitur*, il Tribunale di Nocera Inferiore, con la decisione impugnata, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla "Comunità s.c.r.l.", si è limitato a dichiarare il difetto della propria competenza, impropriamente definita "giurisdizione", per essere stata risolta una questione relativa all'appartenenza della controversia in esame alla cognizione del giudice ordinario o a quella degli arbitri (e non alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri o a quella del giudice amministrativo o contabile), sul presupposto che la causa promossa dall'attrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento per effetto della mancata coibentazione termica fosse riconducibile nel novero di quelle previste dalla clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello statuto societario, con la conseguenza che, in mancanza di qualsiasi statuizione sul merito della *res iudicanda*, la Novi avrebbe dovuto impugnare la pronuncia di primo grado, ancorché resa in forma di sentenza e non di ordinanza, come, invece, previsto dagli artt. 42 e 279, comma 1, c.p.c. nel testo vigente *ratione temporis* (cfr. Cass. ord. 26 gennaio 2016, n. 1400), mediante il rimedio del regolamento di competenza, a norma dell'art. 47 c.p.c., e non già dell'appello, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, che, con tale decisione, il giudice adito, nel definire il processo, abbia, in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., anche statuito sulle spese di lite.

Ed infatti, il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza (o sentenza) che ha pronunciato soltanto sulla *potestas iudicandi* del giudice adito e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla Corte di Cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnarlo, né potendolo fare






con una distinta impugnazione proposta nei modi ordinari, per essere quest'ultima ammissibile soltanto qualora la parte soccombente censuri esclusivamente il capo relativo alle spese o nell'ipotesi in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione, giacché, da un lato, il rimedio giuridico contemplato dall'art. 42 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, ove non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita, e, dall'altro, la pronuncia sulle spese non costituisce una statuizione autonoma e separata dalla dichiarazione di incompetenza, sicché la rimessione alla Suprema Corte della decisione sulla competenza mediante l'istanza di regolamento implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla statuizione in tema di spese, destinata ad essere caducata nel caso di suo accoglimento.

Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la Suprema Corte deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., mentre su quelle relative alla fase svoltasi dinnanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve statuire quest'ultimo all'esito del giudizio riassunto, nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti fino alla cassata pronuncia di incompetenza, con la precisazione che, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr., *ex ceteris*, Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005, n. 14205; Cass. 9 maggio 2007, n. 10636; Cass. ord. 12 agosto 2011, n. 17228).

Ne deriva, pertanto, che l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le decisioni del giudice dichiaratosi incompetente sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare solo il capo concernente le spese processuali, essendo l'impugnazione proponibile per la circostanza che, sebbene l'art. 42 c.p.c. escluda un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in tale ipotesi, manca, tuttavia, il presupposto per l'esperibilità di questo mezzo di gravame, sia nel caso in cui la parte vittoriosa lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.

Inoltre, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto il regolamento necessario, che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche doglianze in ordine a detta statuizione, la parte vittoriosa sul predetto profilo che intenda censurare il capo concernente le spese, non essendo legittimata a proporre ricorso incidentale nel procedimento del regolamento di competenza, deve promuovere una distinta





impugnazione nei modi ordinari ed il relativo giudizio va sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla pronuncia della Cassazione sull'istanza di cui agli artt. 42 e 47 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005, n. 14205; Cass. ord. 17 dicembre 2013, n. 28156).

In definitiva, avendo il Tribunale di Nocera Inferiore statuito soltanto sulla propria incompetenza e sulle spese processuali, la Novi era tenuta ad impugnare la decisione di prime cure con il regolamento previsto dall'art. 42 c.p.c. e non con l'ordinario mezzo di gravame dell'appello, la cui inammissibilità deve essere rilevata e dichiarata dall'adita Corte anche a prescindere dall'eccezione di parte.

Ed invero, la stessa Suprema Corte può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (cfr., *ex plurimis*, Cass. 27 novembre 2014, n. 25209; Cass. 7 luglio 2017, n. 16863; Cass. ord. 19 ottobre 2018, n. 26525).

L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico della Novi, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, di cui euro 3.800,00 (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in favore dell'avv. Elena Contaldi, quale procuratore distrattario della cooperativa "Comunità s.c.r.l.", *ex art. 93, comma 1, c.p.c.*, ed euro 3.200,00 (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale) in favore di Ferraioli Pasquale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.

Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Novi Sara avverso la sentenza n. 497/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2020, così provvede:

1. **dichiara** inammissibile l'appello;
2. **condanna** Novi Sara alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.800,00 (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in favore dell'avv. Elena Contaldi, quale procuratore distrattario della cooperativa "Comunità s.c.r.l.", ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 3.200,00 (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale) in favore di Ferraioli Pasquale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. **dà atto** della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Novi Sara.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2022.

Il Consigliere estensore
dott. Alessandro Brancaccio

Il Presidente
dott. Bruno de Filippis

